

COMUNE DI POCENIA

Provincia di Udine



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELL'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(Art. 68 Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507)

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art. 1 (abrogato)
Oggetto del regolamento – Principali generali**

**Art.2 (abrogato)
Gestione del servizio**

**Art.3 (abrogato)
Disposizioni organizzative**

**TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**Art.4 (abrogato)
Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni**

**Art.5 (abrogato)
Modalità della raccolta dei rifiuti urbani**

**Art.6 (abrogato)
Divieto di accesso nella proprietà privata**

**Art.7 (abrogato)
Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia**

**Art.8 (abrogato)
Distanze e capacità dei contenitori**

**Art.9 (abrogato)
Caratteristiche e collocazione dei contenitori**

**Art.10 (abrogato)
Conferimento dei rifiuti**

**Art.11 (abrogato)
Usi vietati dei cassonetti**

Art.12
Servizio di raccolta non in regime di privativa
(Art.59, commi 2 e 3, del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a m. 500 dal più vicino punto di raccolta rientrate nelle zone di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Art.13
Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio
(Art.59, comma 4, del D.Lgs.15 novembre 1993, N.507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art.12. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.14 (abrogato)
Istituzione e scopo del servizio

Art.15 (abrogato)
Definizioni

Art.16 (abrogato)
Rifiuti urbani pericolosi

Art.17 (abrogato)
Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

Art.18 (abrogato)
Rifiuti ingombranti

Artr.19 (abrogato)
Raccolta di vetro, plastica, alluminio e carta

Art.20 (abrogato)
Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani

Art.21 (abrogato)
Localizzazione e tipologia dei contenitori

Art.22 (abrogato)
Modalità di conferimento da parte degli utenti

Art.23 (abrogato)
Frequenza della raccolta

Art.24 (abrogato)
Informazione agli utenti

Art.25 (abrogato)
Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

Art.26 (abrogato)
Associazioni di volontariato

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art.27

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

In particolare si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucina, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché

le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecno-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle ex Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro specifiche caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del comma 4° dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.31, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi giuoco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;

- le superfici dei balconi e terrazzi.

Art.28 **Case coloniche**

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art.8.

Art.29

Locali ed aree non assoggettabili a tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Più in particolare si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.30

Esclusione dalla superficie tassabile

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- | | |
|---|---------------------|
| - Officine meccaniche e simili: | - riduzione del 10% |
| - Studi dentistici e simili (laboratori): | - riduzione del 10% |
| - Lavanderie: | - riduzione del 10% |
| - Tipografie artigiane: | - riduzione del 10% |
| - Salumifici e simili: | - riduzione del 10% |
| - Falegnamerie e simili: | - riduzione del 10% |

Art.31

Destinazione promiscua

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta per ogni destinazione, secondo le tariffe relative e le superfici a tali fini utilizzate.

Art.32
Esclusione dalla tassa

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art.33
Soggetti passivi – Solidarietà

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli art.28, 29 e 31 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art.34
Condominio – Multiproprietà – Centri Commerciali

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.21, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.40, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. È fatto obbligo all'Amministratore del Condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente Ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art.35
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.34, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'Ufficio.

5. L'obbligazione di cui al comma 2, secondo periodo, ha decorrenza dal 1° gennaio 1997.

Art.36

Misura della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art.39.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.

4. Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, serre, ecc.).

5. Per i vani ad uso comune si rimanda all'art.34.

6. Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dipendenze delle categorie di utenze diverse dall'abitazione.

7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. Le tariffe per ogni categoria (o sottocategoria) omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

9. Per il metodo di determinazione delle tariffe verrà seguita la procedura di calcolo per ogni singola utilizzazione o attività con le modalità indicate dal capo IV della circolare n.95 – prot.n.5/2806 dd.22 giugno 1994 della Direzione Centrale per la fiscalità locale. –

Art.37

Tariffe per le aree scoperte

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte.

Art.38
Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1. – Abitazioni con unico occupante.....	50%
2. – Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....	50%
3. – I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.....	50%
4. – Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.....	50%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

Art.39
Classificazione delle superfici tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 10 categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
I	Abitazioni private e loro dipendenze.
II	Studi professionali, uffici pubblici privati, ambulatori, agenzie, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio ove possono prodursi rifiuti.
III	Studi artistici, fotografici, botteghe e laboratori artigiani, tipografi, cartolerie, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio ove possano prodursi rifiuti.
IV	Esercizi pubblici, negozi, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, pasticcerie, gelaterie, negozi di abbigliamento, arredamento, alimentari, magazzini, depositi privati,

- macellerie, pescherie, alberghi, locande, pensioni, campeggi, locali di vendita all'aperto compresi i mercati, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessorio ove possono prodursi rifiuti.
- V Uffici ed aziende commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, farmacie, aree scoperte con la stessa destinazione con costituenti pertinenza od accessorio ove possono prodursi rifiuti.
- VI Istituti di beneficenza ed assistenza, associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazioni varie.
- VII Negozi di frutta e verdura, magazzini e depositi relativi, fiorai, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio ove possono prodursi rifiuti.
- VIII Stabilimenti industriali, distributori di carburante, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio ove possono prodursi rifiuti.
- IX Autorimesse pubbliche e private, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio ove possono prodursi rifiuti.
- X Locali di pubblico spettacolo, cinematografi, teatri e simili, sale da ballo anche all'aperto, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio ove possono prodursi rifiuti.
- XI Scuole materne, elementari.

Art.40 **Agevolazioni – Riduzioni**

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art.41 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

- a) Gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede Uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune di Pocenìa
- b) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

c) I locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare.

d) Le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art.46 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art.42 Tariffe

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. la deliberazione deve, fra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine dei sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti del rimborso e degli accertamenti integrativi.

Art.43 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotto dagli autentiche occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva; è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n.507/1993, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art.44 **Servizio stagionale**

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dal precedente art.12.

Art.45 **Interruzione temporanea del servizio**

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base alla domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.46 **Denunce**

1. Soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca l'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali o

della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art.47 **Lotta all'evasione**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre essere tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'Ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti a fini della tassa.

2. Tutti gli Uffici comunali, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art.48

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede a emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, soprattassa e altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art.49

Riscossione

Per la riscossione del tributo e addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art.72 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

Art.50

Controlli dei dati

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art.51

Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, agli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48,

muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art.52

Accertamento per presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art.53

Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, agli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art.54

Rimborsi

Per i rimborsi trova applicazione l'art.75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

TITOLO V

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.55 (abrogato)

Definizione

Art.56 (abrogato)

Spazzamento e raccolta

Art.57 (abrogato)

Contenitori porta rifiuti

Art.58 (abrogato)

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Art.59 (abrogato)
Pulizia dei terreni non edificati

Art.60 (abrogato)
Pulizia dei mercati

Art.61 (abrogato)
Aree occupate da esercizi pubblici

Art.62 (abrogato)
Manifestazioni pubbliche

Art.63 (abrogato)
Carico e scarico di merci e materiali

Art.64 (abrogato)
Asporti de rifiuti abbondanti

Art.65 (abrogato)
Rifiuti da attività edilizie

Art.66 (abrogato)
Rifiuti da attività di potatura e sfalcio

Art.67 (abrogato)
Aree di sosta per nomadi

Art.68 (abrogato)
Conduzioni di animali domestici su aree pubbliche

Art.69 (abrogato)
Sgombero della neve

Art.70 (abrogato)
Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

**TITOLO VI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

**Art.71 (abrogato)
Rifiuti speciali assimilati**

**Art.72 (abrogato)
Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti
speciali non assimilati**

**Art.73 (abrogato)
Smaltimento dei rifiuti speciali – corrispettivo**

**Art.74 (abrogato)
Smaltimento dei rifiuti speciali – convenzione**

**Art.75 (abrogato)
Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori**

**Art.76 (abrogato)
Veicoli a motore, rimorchi e simili**

**TITOLO VII
RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI**

**Art.77 (abrogato)
Rifiuti speciali tossici e nocivi**

**Art.78 (abrogato)
Obbligo della denuncia dei locali e delle aree**

**TITOLO VIII
CONTENZIOSO – SANZIONI**

**Art.79 (abrogato)
Contenzioso**

Art.80 (abrogato)
Sanzioni

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.81
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.82
Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.83
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art.84
Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale di igiene;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art.85
Variazioni del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.86
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

§ § § § § § § § § § § § § § § §

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30 ottobre 1995, pubblicato all'Albo Pretorio dal 31.10.1995 al 15.11.1995.

Il presente Regolamento è stato modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 29 dicembre 1995, pubblicato all'Albo Pretorio dal 03.01.1996 al 18.01.1996 è divenuto obbligatorio in data 02.02.1996.

Il presente Regolamento è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 17.05.2005, pubblicata all'Albo Pretorio dal 20.05.2005 al 04.06.2005 e divenuta eseguibile in data 27.05.2005.